

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

**Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma, 7 e 8 aprile 2011**

Direzione Area 1 – Settore legislativo

**SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

(periodo aprile – maggio 2011)

A cura di: Cecconi
Cirelli
Di Giovine
Ferraro
Garro
Mangieri
Orione
Paradiso
Pieraccioli
Righi
Traniello Gradassi

Sentenza: n. 106 del 1 aprile 2011

Materia: sanità pubblica

Limiti violati: articoli 81, quarto comma, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17, «Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione» e, in particolare, dell'articolo 2 della legge regionale citata, nonché delle disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse

Esito: illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 (Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione).

Estensore nota: Carla Paradiso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 (Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione) e, in particolare, dell'articolo 2, nonché delle «disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse», per violazione degli articoli 81, quarto comma, 97 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.

La Corte costituzionale accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Veneto, che istituisce due nuove direzioni aziendali, senza, però, prevedere la relativa copertura finanziaria entrando così in contrasto con l'articolo 81 Cost. secondo cui ogni nuova legge che comporti nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

La Corte afferma che “ *non può porsi in dubbio che la normativa introdotta comporti nuove spese, ancorché il suo carattere generico non ne consenta una precisa determinazione. La legge censurata, nell'art. 2, prevede l'istituzione di due «strutture complesse» (così definite nell'art. 2, comma 1), in assenza però di indicazioni circa il relativo organico e la disponibilità dei mezzi necessari per il loro funzionamento, nonché senza stabilire che alla detta istituzione si debba provvedere mantenendo invariati i costi complessivi sopportati dagli enti per il personale impiegato e per le strutture occorrenti al fine di renderlo operativo.* “

Inoltre, la Consulta dichiara di aver sempre ribadito “*l'applicazione alle Regioni dell'obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni legislative (tra le più recenti: sentenze nn. 141 e 100 del 2010, nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007), con la precisazione che il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza ed equilibrio del bilancio cui l'art. 81 Cost. s'ispira.*”

Inoltre, aggiunge e chiarisce la Corte: “*la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in adeguato rapporto con la spesa che s'intende effettuare (sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).*”

Sentenza 1/04/2011, n. 107

Materia: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: presunti dal ricorrente l'articolo 117, terzo comma, Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: articolo 3, comma 1, paragrafo i) e paragrafo iii) della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 ed al Piano di indirizzo energetico regionale)

Esito: Illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, paragrafo i) e paragrafo iii) della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 ed al Piano di indirizzo energetico regionale).

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Il Consiglio dei ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della l.r. Basilicata n. 21 del 2010, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ed in particolare dei paragrafi i) ed iii), che modificano, rispettivamente il paragrafo 1.2.2.1 dell'Appendice A al PIEAR ed il paragrafo 2.2.2. della Appendice A del PIEAR, parte integrante della legge regionale Basilicata n. 1 del 2010 in materia di energia.

La norma censurata estende l'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio di attività (DIA), in relazione alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo, a tal fine, rilevanza alla collocazione ed alle caratteristiche degli impianti stessi.

Secondo la Corte le questioni sono fondate.

Il nuovo testo dell'allegato A del PIEAR, che è parte integrante della legge regionale n. 21 del 2010, stabilisce, al paragrafo 1.2.2.1, come riformulato, **che gli impianti per la produzione di energia elettrica di micro generazione da fonte eolica** di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad un Mw, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, possono essere costruiti ed eserciti con la DIA, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria.

La norma viene ad innalzare la soglia di potenza individuata dal d.lgs. 387/2003 in 60 kW, e pertanto, secondo la Corte, è illegittima, posto che maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.

Emerge in tal modo la violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost. avendo la legge regionale violato i principi fondamentali della legge statale, nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di competenza concorrente (sentenze 366, 332, 168 e 124 del 2010).

Analogamente il paragrafo 2.2.2. dell'Allegato A del PIAER, come riformulato dal paragrafo iii) dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 del 2010, stabilisce che gli **impianti fotovoltaici non integrati** per la produzione di energia elettrica di micro generazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad un Mw, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, possono essere costruiti ed eserciti con la DIA, anch'essi a condizione che siano ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri in linea d'aria.

Anche in tal caso, va dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma regionale che stabilisce una soglia superiore a quella prevista dalla norma statale, in particolare, dall'articolo 12 del d.lgs. 387 del 2009, che contiene i principi fondamentali della materia "energia", per violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost.

Sentenza: 1/4/2011, n.108

Materia: stabilizzazione del personale precario presso la pubblica amministrazione e progressione di carriera mediante selezione interna

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3, 97 e 117 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Regione Calabria 26 febbraio 2010, n.8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario- collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, articolo 3 comma 4 della legge reg. n.8 del 2002. Modifiche all'art.11 della legge reg.30 dicembre 2009 , n.42) articolo 1 comma 3, articolo 13, articolo 15 commi 1, 3 e 5, articolo 16 commi 1 e 2, articolo 17 comma 4 e articolo 19

Esito: illegittimità costituzionale della legge negli articoli impugnati

Estensore nota: Ilaria Cirelli

L'articolo 1 comma 3 impugnato dispone che i lavoratori delle comunità montane che, all'entrata in vigore della legge prestino servizio presso altri enti o aziende pubbliche, possano essere inquadrati presso questi ultimi. Secondo il governo tale disposizione, non riferendosi soltanto ai dipendenti a tempo indeterminato, violerebbe i principi del concorso pubblico, di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost.

La Corte giudica fondata la questione in relazione a tali parametri, ritenendo che la norma censurata dia luogo, per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro precario, ad una forma di assunzione riservata senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale. La natura comparativa e aperta della procedura è infatti elemento essenziale del concorso pubblico, come più volte affermato dalla stessa Corte.

L'articolo 13 dispone, al comma 1, la trasformazione del rapporto di lavoro di determinati lavoratori (servizi irrigui di impianti a fune) da tempo determinato in tempo indeterminato e al comma 2 l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario dell'ARSSA.

Secondo il ricorrente anche tale norma, prevedendo forme di assunzione a tempo indeterminato in assenza di concorso, violerebbe il principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego. Anche tale questione è fondata e le disposizioni di cui all'articolo 13, comportando una forma di stabilizzazione senza concorso dei lavoratori precari, vengono giudicate dalla Consulta lesive del principio del pubblico concorso di cui all'articolo 97 Cost.

L'articolo 15, al comma 1, prevede che il rapporto di lavoro del personale ex LSU/LPU (Lavori socialmente utili e di pubblica utilità), assunto dalla Regione con contratto a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a 36 ore settimanali.

Lo stesso articolo al comma 3 autorizza la Giunta ad avviare procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna ed il comma 5 autorizza sempre la Giunta a

stabilizzare, su espressa domanda, i dipendenti ex LSU/LPU che alla data del 1 aprile 2008 non abbiano esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione.

Secondo il ricorrente il comma 1 dell'articolo 15 sarebbe in contrasto con gli art.40 e ss del d.lgs. 165/2001 e sarebbe lesivo della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117 comma 2 lettera l) Cost.

Inoltre il medesimo comma 1 ed il comma 3 violerebbero l'art. 1 comma 557 della legge finanziaria del 2007 e l'art. 76 comma 6 del d.l. 112/2008 che prevedono una rigorosa programmazione della spesa per il personale nonché una disciplina vincolistica per la stessa. Si produrrebbe dunque una lesione dell'art. 117 terzo comma Cost. in quanto le norme statali interposte costituirebbero principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Inoltre il comma 3, introducendo meccanismi di progressione di carriera mediante selezione interna, si porrebbe in contrasto anche con l'art.24 del d.lgs 150/2009 e con l'art.5 della l.15/2009, in violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli art.3 e 97 Cost.

Infine il comma 5 darebbe luogo, anche in questo caso, ad una modalità di accesso riservato, in violazione del principio del concorso pubblico.

Le questioni sollevate sui commi 1, 3 e 5 dell'articolo 15 sono giudicate fondate dalla Corte.

In particolare la questione relativa al comma 1 è fondata sia con riferimento all'articolo 117 secondo comma lettera l) Cost., sia con riferimento all'articolo 117 terzo comma. Infatti la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro incide sulla disciplina dell'orario regolato dalla contrattazione collettiva e quindi, attenendo alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro, risulta lesiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

La disposizione è illegittima anche con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto le norme statali invocate dalla difesa erariale che mirano al contenimento della spesa per il personale sono, come già più volte affermato dalla stessa Corte, di importanza strategica per l'attuazione del patto di stabilità interna e assurgono a principi fondamentali.

La questione di cui al comma 3 è fondata con riferimento ai principi di uguaglianza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. in quanto, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la progressione di carriera nel pubblico impiego deve avvenire sempre per concorso e la selezione interna è ammessa dalla normativa statale solo per il 50 % dei posti disponibili.

Per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 15, la Corte ricorda che la sua costante giurisprudenza ha ammesso la stabilizzazione dei contratti di lavoro precario, in deroga al principio del concorso pubblico, solo entro rigorosi limiti percentuali tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici.

L'articolo 16, al comma 1 dispone la proroga al 31/12/2012 della validità delle graduatorie, che non risultino esaurite, dei concorsi interni già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali. Il comma 2 invece dispone che siano trasferiti, su richiesta, nei ruoli regionali i dipendenti in posizione di comando, al 1 gennaio 2010, presso la Giunta regionale, che abbiano maturato in tale posizione almeno 4 anni di ininterrotto servizio.

Secondo il governo la previsione del comma 1 sarebbe in contrasto con le già menzionate disposizioni statali sul contenimento della spesa regionale per il personale e sull'obbligo del pubblico concorso per la progressione di carriera nei pubblici uffici mentre il comma 2

darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra il personale comandato presso la Giunta e altro personale comandato presso altri uffici regionali e sarebbe, perciò, lesiva degli artt.3 e 97 Cost..

La Corte accoglie la tesi dell'Avvocatura dello Stato dichiarando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 illegittime per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.

Alle stesse censure mosse dal governo, relative alla lesione del principio del pubblico concorso per accedere ai pubblici uffici e di uguaglianza e buon andamento della p.a, è sottoposto l'articolo 17 comma 4 della legge calabrese, il quale consente alla Giunta di utilizzare le graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso anteriore al 2002 e non aperto al pubblico. La Corte dichiara l'illegittimità della norma per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.

Anche la norma di cui all'articolo 19, ampliando i destinatari di azioni di stabilizzazione occupazionale disposte in precedenza e consentendo l'assunzione di personale in mancanza di pubblico concorso, configura per tali lavoratori una modalità di accesso riservato, in contrasto con i principi già richiamati di cui all'articolo 97 Cost. e viene dichiarata costituzionalmente illegittima.

Sentenza: 109 del 1 aprile 2011

Materia: Ambiente e difesa del suolo

Limiti violati: artt. 8, primo comma, n. 13, 9, primo comma, n. 9, 14, terzo comma e 16, primo comma, dello statuto della regione Trentino Alto Adige in riferimento agli artt. 33, 34 e 35 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento

Oggetto: art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti della regione Campania, per l'avvio della fase non emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile)

Esito: dichiarazione

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

La Provincia autonoma di Trento ha promosso in via principale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti della Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

La ricorrente ha prospettato la violazione della seguente normativa: 1) dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e precisamente: dell'articolo 8, comma primo, nn. 1, 5, 6, 13, 17 e 24; dell'articolo 9, nn. 9 e 10; dell'art. 14, commi 2 e 3; dell'art. 16, nonché del titolo VI, nonché delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); di cui al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); 3) del principio di leale collaborazione.

La norma impugnata stabilisce che, nelle circostanze in essa previste – connesse alla necessità d'intervenire con urgenza nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico – in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere dette situazioni, e

comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile, nonché i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati. La nomina avviene ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (primo periodo). I commissari attuano gli interventi previsti dalla norma in questione (secondo periodo). Infine, il comma 2, primo periodo, riguarda l'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonché quella di verifica, attuata dai commissari che promuovono le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi stessi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20, comma 4.

La ricorrente osserva che le Province autonome hanno competenza legislativa primaria in materia di «opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche» (art. 8, n. 13, dello statuto), di «opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria» (art. 8, n. 24, dello statuto), di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17, dello statuto), di «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, n. 5, dello statuto), di «tutela del paesaggio» (art. 8, n. 6, dello statuto). Inoltre, le Province autonome sono dotate di competenza legislativa concorrente in materia di «utilizzo delle acque pubbliche» (art. 9, n. 9, dello statuto) e di «igiene e sanità» (art. 9, n. 10, dello statuto).

L'art. 14 dello statuto medesimo dispone (tra l'altro) che «l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base ad un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno ad un apposito comitato».

In questo quadro, la ricorrente ritiene palese che, in virtù delle disposizioni statutarie, delle citate norme di attuazione nonché delle determinazioni assunte dallo Stato e dalla Provincia stessa in esecuzione di esse, la ricorrente medesima sia dotata di competenza legislativa ed amministrativa nella materia della difesa del suolo dal rischio idrogeologico.

La Corte ritiene la questione fondata, nei sensi di seguito precisati.

La normativa censurata ha chiaramente carattere straordinario, come si evince dal rilievo che è destinata ad operare, al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, «in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Essa si applica all'intero territorio nazionale, essendo relativa «agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale», come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di nominare, con la procedura nella normativa stessa prevista, commissari straordinari delegati.

Tali organi attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività necessarie per la realizzazione degli interventi stessi.

Ciò premesso la Corte osserva che, le attività relative alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, rientrano nella

materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (vedi sentenze 341/210, 254, 246,232 del 2009).

Tuttavia, nel caso di specie, sussiste anche una competenza primaria della Provincia autonoma di Trento.

Essa è desumibile, in primo luogo, dall'art. 8, primo comma, n. 13, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che demanda alle Province la potestà di emanare norme legislative, entro i limiti indicati dall'art. 4 (cioè in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica), in materia, tra l'altro, di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche. A tale nozione (con particolare riguardo al concetto di "prevenzione") è riconducibile anche il rischio idrogeologico, ancorché esso non formi oggetto di una previsione specifica, considerata anche la competenza legislativa attribuita alla provincia in materia di utilizzazione delle acque pubbliche (escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico), ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 9, dello statuto di autonomia.

Inoltre, la Corte richiama l'art. 14, terzo comma, dello statuto speciale, a norma del quale «L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno ad un apposito comitato». L'art. 1 del d.P.R. n. 381 del 1974 dispone che le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia (tra l'altro) di urbanistica, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di lavori pubblici d'interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovra provinciali e quelle già spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto di autonomia, e con l'osservanza delle norme di cui allo stesso decreto n. 381 del 1974.

L'art. 5, quarto comma, di quest'ultimo atto prescrive che il detto piano (denominato piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche) vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale, aggiungendo che «Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle relative autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183». L'art. 8 dello stesso decreto, nel primo comma, stabilisce che il piano generale «deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata». La medesima norma, nel secondo comma, precisa che «Il progetto di piano è predisposto per ciascuna provincia in seno ad un apposito comitato, d'intesa tra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal presidente del Consiglio dei ministri e dalla giunta provinciale». I commi successivi, poi, dettano il procedimento per l'adozione del piano, disponendo che esso, una volta deliberato d'intesa tra i rappresentanti statali e provinciali, «è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del presidente della provincia interessata».

In forza di tali disposizioni, il piano generale relativo al territorio della provincia autonoma di Trento è stato reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006. Esso contiene, tra l'altro, una specifica disciplina delle aree a rischio idrogeologico, suddivise, ai sensi degli artt. 15 e seguenti, in quattro classi di gravosità crescente (da R1 a R4), individuate, perimetrate e classificate secondo i criteri nella disciplina stessa previsti.

Va, ancora, considerato, prosegue la Corte, che il citato d.P.R. n. 381 del 1974, all'art. 33, stabilisce che, nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, le norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile), trovano applicazione all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo, che per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle Province e con l'impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono. Il successivo art. 34 dispone che alla dichiarazione di cui all'art. 5 della legge n. 996 del 1970, ed alla nomina del commissario previsto dal medesimo articolo, si provvederà d'intesa con i Presidenti delle giunte provinciali, ove la calamità riguardi i territori di entrambe le Province, ovvero con il Presidente della giunta della provincia interessata ove solo una delle due sia stata colpita. L'art. 35 precisa che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e che l'applicazione delle norme di cui alla legge n. 996 del 1970 non incide sulla competenza della Regione e delle Province né implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti. Aggiunge, altresì, nel secondo comma, che, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 4, della legge ora citata (norma che, ai fini della necessaria unità, affida al commissario la direzione dei servizi di soccorso, con l'obbligo di avvalersi della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati), il detto commissario provvede in particolare al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli effettuati dagli organismi della Regione e delle Province, nel rispetto del disposto di cui al comma precedente.

In questo quadro normativo – fermo il punto che, ai sensi dell'art. 16, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia – si deve osservare che, con riferimento alla difesa del suolo dal rischio idrogeologico, sussiste un concorso di competenze di cui lo stesso legislatore statale ha tenuto conto, prevedendo incisive forme di collaborazione.

Ciò si evince dalla normativa dianzi citata, nella quale è frequente la previsione dell'intesa ed è posta in luce l'esigenza del reciproco rispetto delle competenze statali e della Provincia interessata.

La normativa impugnata, ad avviso della Corte, però, pur facendosi carico della necessità d'intervenire con urgenza nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico in attesa di completare la riforma della disciplina relativa alla difesa del suolo, non ha tenuto adeguato conto dei suddetti profili, nell'introdurre la possibilità di nominare commissari straordinari, cui sono affidati poteri molto ampi, nonché i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Quest'ultima norma attribuisce al commissario, fin dal momento della nomina, i poteri, anche sostitutivi degli organi ordinari o straordinari, provvedendo in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fermo restando l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8, comma

1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La nomina dei commissari avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli organi e gli uffici nella norma indicati, tra cui i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

Questo è l'unico momento di coinvolgimento previsto per la Provincia ricorrente, momento che non può certo considerarsi adeguato, sia perché circoscritto alla sola fase iniziale della nomina, sia perché limitato alla forma partecipativa più debole, cioè al parere, mentre nulla è stabilito, con riguardo al ruolo della Provincia autonoma, per le fasi e le determinazioni successive. La normativa impugnata, dunque, in relazione al territorio della Provincia di Trento si rivela lesiva della competenza legislativa primaria di quest'ultima, ponendosi in contrasto con gli artt. 8, primo comma, n. 13, 9, primo comma, n. 9, 14, terzo comma e 16, primo comma, dello statuto di autonomia, in riferimento agli artt. 1, 5, quarto comma, 8, 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974 (come questa Corte ha più volte affermato, anche le norme di attuazione dello statuto speciale possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità: vedi sentenze nn. 287 e 263 del 2005).

In effetti, proprio i tre articoli da ultimo citati (in materia di protezione civile) ben definiscono i rapporti tra lo Stato e le Province autonome in relazione al territorio di queste ultime, realizzando un equilibrato bilanciamento tra le competenze sopra ricordate, con il richiamo alla legge n. 996 del 1970 nei sensi previsti dall'art. 33, la previsione dell'intesa di cui all'art. 34 e l'attribuzione agli interventi dello Stato del carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali (art. 35), con la precisazione che l'applicazione delle norme di cui alla citata legge n. 996 del 1970 non incide sulle competenze della Regione e delle Province autonome né implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti.

Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, nella parte in cui non rinvia, per l'applicazione di detta normativa al territorio della Provincia autonoma di Trento, alle procedure di cui agli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974. La dichiarazione d'illegittimità costituzionale nei sensi predetti, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.

Sentenza: n. 112 del 7 Aprile 2011

Materia: Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche

Limiti violati: Articolo 8, n. 14, del d.p.r. 670/1972, (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Articoli 8, 14, 16, 68, 105 e 107 dello Statuto speciale. Articoli 3, 76 e 119 della Costituzione. Potestà statale di indirizzo e coordinamento

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto: L'art. 1, commi 3, 4, 5, 6, 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 22/2010 nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La Corte dichiara non fondate le altre questioni di illegittimità sollevate.

Estensore: Domenico Ferraro

La Provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), che disciplina le risorse geotermiche, assegna al patrimonio indisponibile dello Stato le risorse geotermiche di interesse nazionale ed al patrimonio indisponibile regionale quelle di interesse locale ed individua nelle Regioni o enti da esse delegati le autorità competenti per le funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale, mentre individua organi statali come competenti nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. Secondo la Provincia di Bolzano sarebbe violato l'articolo 8, n. 14 del d.p.r. 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), perché invasiva delle competenze relative alla disciplina delle risorse geotermiche che rientrerebbero nella propria competenza legislativa primaria in materia di miniere, cave, torbiere. Sarebbe inoltre violato l'articolo 107 dello Statuto speciale dato che il d.p.r. 1017/1978 ed il d.p.r. 235/1977 avrebbero trasferito alle province autonome le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di cave e torbiere e di attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione dell'energia oltre che l'articolo 105 dello Statuto speciale considerato che la materia è disciplinata da fonti provinciali. Sarebbero anche violati gli articoli 8, 14 e 16 dello Statuto speciale perché il d.lgs. 22/2010 individua nelle regioni o enti da esse delegati le autorità competenti per le funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale non riconoscendo le funzioni amministrative in materia di risorse geotermiche. Verrebbe inoltre violato l'articolo 68 dello Statuto speciale perché l'articolo 1, comma 6 del d.lgs. 22/2010 prevede che le risorse geotermiche di interesse nazionale rientrino nel patrimonio indisponibile dello Stato. La Corte, in via preliminare, dichiara inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione rilavando che, una volta trascorso il termine

previsto di sessanta giorni dalla pubblicazione della disposizione normativa impugnata decade la possibilità del ricorso. La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento e sottolinea come in origine, le risorse geotermiche seguissero una disciplina del tutto identica a quella prevista per le miniere che secondo il regio decreto 1443/1927, erano considerati come beni giuridici di carattere economico- produttivo rientravano nel patrimonio indisponibile dello Stato ovvero beni appartenenti all'intera collettività nazionale. Successivamente il legislatore statale, a seguito del sopravvenire dell'emergenza ambientale, ha provveduto a distinguere le risorse geotermiche dalle altre minerarie giacenti nel sottosuolo con apposita disciplina speciale e da ultimo anche nel d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) all'art. 144, comma 5. La nuova disciplina trova in realtà un insieme di norme di riferimento, tra le quali, la legge 896/1986 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) oltre che nel suo regolamento di attuazione (d.p.r. 395/1991), la legge 9 10/1991, all'articolo 1, comma 3 individua tra le fonti rinnovabili anche le risorse geotermiche, ed infine, mentre il d.lgs. 112/1998 ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative relative alla ricerca ed alla coltivazione delle risorse geotermiche, il d.lgs. 22/2010 ha, dal ultimo, disciplinato ancora la materia. La Corte pertanto conclude affermando che le risorse geotermiche rappresentano un bene giuridico multifunzionale per le diverse utilità che esse esprimono, da quella economica a quella relativa alla produzione di energia oltre che ambientale considerato che, come fonte rinnovabile, è compatibile alla tutela dell'ambiente stesso. Energia e ambiente, in queste disposizioni, non sono più termini antitetici, ma conciliabili tra loro. Le risorse geotermiche, infatti, sono, contemporaneamente, un bene giuridico economico-produttivo ed un bene ambientale. La Corte richiama in proposito le sentenze 105/2008, 225/2009 , 1/2010. Le recenti riforme, alla luce del d.lgs. 22/2010, assumono il valore di una riforma economico-sociale di rilevante importanza e debbono essere osservate anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome, titolari di competenze primarie in tema di miniere. Queste disposizioni perseguono l'unica ratio di ottenere energia rinnovabile senza inquinamento e derivano dall'esercizio da parte dello Stato delle competenze esclusive in materia ambientale, in necessario concorso con le competenze in materia di energia, sicché, anche sotto questo profilo, esse sono in grado di imporsi all'osservanza da parte delle Province autonome, le quali sono sprovviste di competenze legislative primarie in materia di tutela dell'ambiente. La Corte rileva che i commi impugnati, il 3, 4 e 5 dell'art. 1 del d.lgs. n. 22 del 2010, sono strumentali al perseguimento delle finalità enunciate nel precedente comma 1, nel quale si legge che *“la ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana [...] sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposti a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto”*. È proprio al fine di rendere effettivo il perseguimento di quelle finalità di pubblico interesse e di pubblica utilità sopra citate, che i commi 3, 4 e 5 procedono ad una classificazione delle risorse geotermiche secondo il loro tasso di entalpia, cioè di potenza energetica, stabilendo: che le risorse geotermiche ad alta entalpia *“sono di interesse nazionale”*, cioè producono utilità pubblica per l'intero territorio nazionale; che quelle a media e bassa entalpia *“sono di interesse locale”* e dunque regionali o provinciali e soddisfano un interesse pubblico limitato ai residenti in una data Regione o Provincia; che le risorse definite *“piccole utilizzazioni locali”* soddisfano un interesse puramente locale e sono sottoposte alla disciplina semplificata di cui all'art. 10 dello stesso decreto. In sostanza le risorse geotermiche sono divise in due categorie: l'una, relativa alle risorse ad alta entalpia, di *“interesse nazionale”*, l'altra, relativa alle risorse a media e bassa entalpia, di *“interesse regionale o provinciale”*. Pertanto, essendo di fronte a un principio fondamentale di riforma economico-sociale, anche la Provincia autonoma di Bolzano è tenuta a rispettarla ai sensi dell'art. 4 dello Statuto di autonomia. Su questo punto le questioni di legittimità costituzionale, in proposito avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, sono dichiarate non fondate. La Corte affronta in maniera diversa l'argomento in relazione alle questioni sollevate rispetto al

comma 6, dell'art. 1, del d.lgs. 22/2010, secondo il quale *“le risorse geotermiche, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dall'art. 826 del codice civile, sono risorse minerarie dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse locale, sono patrimonio indisponibile regionale”*. In questa disposizione si afferma, in sostanza, che, in conformità all'art. 43 Cost. secondo il quale *“la legge può riservare originariamente [...] fonti di energia [...] di preminente interesse generale”*, le risorse geotermiche sono beni comuni e, ferma tale natura, la legge provvede, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost., ad attribuire le stesse al patrimonio statale o regionale. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, si deve peraltro tener presente che la stessa ha una competenza legislativa primaria in materia di miniere e quindi di risorse geotermiche. Inoltre, l'art. 4 delle norme di attuazione dello Statuto, approvate con d.p.r. 115/1973, annovera le *“miniere”* tra i beni e diritti demaniali trasferiti alla Provincia autonoma di Bolzano. La Corte censura in questo punto le contraddizioni delle norme statali di riforma economico-sociale con le disposizioni statutarie. Secondo la Corte, nel vigente quadro ordinamentale, la Provincia di Bolzano è tenuta ad osservare le norme statali costituenti riforme economico-sociali per quegli aspetti che riguardano la gestione e la migliore utilizzazione delle risorse geotermiche, siano esse di alta, media o bassa entalpia, mentre mantiene tutti i suoi diritti per quanto concerne gli aspetti economici, pertanto, spettano alla Provincia i canoni relativi ai permessi di ricerca ed alle concessioni delle risorse geotermiche. La Corte conclude che il comma 6 dell'art. 1 del d.lgs. n. 22 del 2010, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alla Provincia di Bolzano. La conclusione appena esposta deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Trento, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra. Le questioni proposte in riferimento al comma 7 dell'art. 1 del d.lgs. 22/2010 non sono fondate. La Corte pertanto dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Sentenza: 4 aprile 2011, n. 114

Materia: tutela della concorrenza

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117 Costituzione, comma secondo, lettere e) ed l)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 1-bis, commi 3, 4 e 5 della l.r. Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), inseriti dall'art. 4, comma 28, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007)

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Corte dichiara l'illegittimità di alcune disposizioni della l.r. Friuli-Venezia Giulia n.11/2009 in materia di appalti pubblici.

La Corte, preliminarmente, richiama la propria precedente giurisprudenza in riferimento al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni a statuto speciale e Province autonome in tema di appalti pubblici, e rileva che lo Statuto speciale di autonomia attribuisce al Friuli Venezia Giulia competenza primaria in materie specificamente enumerate tra cui espressamente quella dei "*lavori pubblici di interesse regionale*". Poiché il titolo V della Costituzione non contempla la materia dei "*lavori pubblici*", tale specifica attribuzione resta operante.

Questo non significa che in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono sul territorio della regione, la legislazione regionale non debba essere soggetta alle disposizioni di principio contenute nel d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), infatti la medesima disposizione statutaria prevede che la potestà legislativa primaria regionale deve essere esercitata in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato.

Le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, per la parte in cui si correlano all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), in tema di tutela della concorrenza e di ordinamento civile sono riconducibili per il loro stesso contenuto d'ordine generale, all'area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Tra queste costituiscono limite alla potestà legislativa primaria le norme che attengono alle procedure di affidamento, cioè alla scelta del contraente, e le norme relative al perfezionamento del vincolo negoziale ed alla sua esecuzione.

L'esame di legittimità delle norme impugnate deve pertanto fare riferimento al principio di tutela della concorrenza, strumentale ad assicurare le libertà comunitarie ed ai principi

affendenti la disciplina di istituti privatistici relativi alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto e che devono essere uniformi sull'intero territorio nazionale per assicurare il rispetto del principio di uguaglianza.

La corte dichiara pertanto l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 1 bis della legge regionale n. 11 del 2009, nella parte in cui prevede che "qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale". L'art. 122 comma 9 del d.lgs. 163/2006 prevede che "per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia [...]. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci". Il legislatore regionale, ha introdotto una disciplina diversa da quella nazionale, idonea ad incidere negativamente sul livello della concorrenza, che deve essere garantito agli imprenditori operanti nel mercato, con conseguente violazione delle competenze legislative esclusive di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost.

La Corte dichiara poi l'illegittimità costituzionale del comma 4, dell'art. 1 bis della legge regionale n. 11 del 2009, nella parte in cui non prevede che, oltre alla forme di pubblicità ivi stabilite, si applichino anche quelle stabilite dall'art. 122 del d.lgs. 163/2006. Diversamente da quanto previsto dalla normativa statale, che prevede più ampie forme di pubblicità, la norma regionale si limita a prevedere che "gli affidamenti" devono essere pubblicati nell'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio regionale, incidendo negativamente sui livelli di concorrenza, con conseguente violazione delle competenze legislative esclusive di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost.

Infine la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 1 bis della legge regionale n. 11 del 2009, nella parte in cui prevede che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra almeno cinque soggetti, come invece previsto dall'art. 91, comma 2, d.lgs.163/2006, in quanto la riduzione degli operatori economici abilitati a partecipare alla procedura selettiva comporta una diversità di disciplina idonea ad incidere negativamente sul livello complessivo di tutela della concorrenza nel particolare segmento di mercato preso in considerazione.

Sentenza: n. 122 del 11 Aprile 2011;

Materia: sanità pubblica;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: art. 117 , terzo comma, della Costituzione;

Ricorrente: Presidente Consiglio dei Ministri;

Oggetto: artt.1,comma 4, 3, comma 4 , 4 comma 2, 5, comma 1 e 4, della legge Regione Abruzzo 05 maggio 2010, n. 13 (Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise " G. Caporale" di Teramo);

Esito: illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 2 della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n.13, non fondate le questioni di legittimità degli artt. 1 , comma 4 e 5, commi 1 e 4;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La sentenza in esame, ha ad oggetto la legge 5 maggio 2010, n.13, con la quale la regione Abruzzo ha disciplinato il funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise" G. Caporale".

Per il Governo la legge impugnata, emanata dalla regione Abruzzo a seguito del Protocollo di intesa, stipulato fra il Ministero della Salute e le Regioni Abruzzo e Molise per il riordino dell'Istituto, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 1 comma 4, all'art. 3 comma 4, all'art. 4 comma 2 e all'art. 5 commi 1 e 4, poiché tali disposizioni, eccedono dalle competenze regionali, contrastando con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nella normativa statale di riferimento costituita dal d.lgs. n. 270/1993.

Secondo la Corte sono fondate le questioni concernenti l'art.3, comma 4, dove la norma individua quale terzo componente del collegio dei revisori, un rappresentante del Ministero della salute, e l'art.4,comma 2, nella parte in cui stabilisce che il Ministro della salute provveda ad individuare ulteriori modalità di finanziamento, oltre a quelle richiamate al comma 1, per assicurare che l'Istituto possa assolvere ai compiti nazionali e internazionali, svolti per il Ministero e per le Regioni".

Per la Corte, l'art. 3,comma 4 della legge regionale in questione, individuando, quale terzo componente del collegio dei revisori, un rappresentante del Ministro della salute in luogo del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, diversamente da quanto disposto dall' art. 16 della legge n. 196 del 2009, che stabilisce specifiche modalità per l'attuazione del coordinamento della finanza pubblica, viola l'art. 117, terzo comma della Costituzione, mentre resta assorbita la questione sollevata in relazione alla materia "tutela della salute".

E' altresì fondata la censura relativa all'art. 4, comma 2, poiché tale norma, prevedendo anche per le regioni "modalità finanziamento ulteriori" rispetto a quelle già previste dal d.lgs. n. 270/93, contrasta con quanto stabilito con il dispositivo dell'art. 6, comma 2, lett. a) del medesimo decreto legislativo, e quindi, ancora una volta, con l'art.117, terzo comma, della Costituzione, in quanto in base al principio in esso contenuto in materia di coordinamento della finanza pubblica, è illegittimo prevedere forme di finanziamento pubblico/statale per eventuali nuovi compiti di matrice regionale.

La consulta ha ritenuto non fondate le altre questioni di legittimità.

Sentenza: 11 aprile 2011, n. 123

Materia: spesa per il servizio sanitario; pubblico impiego; personale enti pubblici e locali, aziende pubbliche, sanità; stabilizzazione del personale precario; trasporto pubblico locale, tutela della concorrenza.

Limiti violati: art. 117, comma I, Cost.; art. 117, comma II, lett. e), Cost.; art. 117, comma III, Cost., con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica; art. 97 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt. 32, 38, commi 1 e 2, 43, comma 2, 46 L. R. Calabria 26 febbraio 2010, n. 8

Esito: estinzione del giudizio, limitatamente all'impugnazione dell'articolo 46 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002);
Illegittimità costituzionale degli articoli 32, 38, commi 1 e 2, e 43, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 8 del 2010.

Estensore nota: Enrico Righi

Trattasi di sentenza che estrapola da una più ampia impugnativa governativa talune censure rivolte ad evidenziare violazioni patenti delle norme costituzionali contenute in puntuali disposizioni della legge regionale della Calabria n. 8/2010.

In primis, il Presidente del Consiglio, deducendo violazione dell'art. 117, comma III, Cost., con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica, impugna l'art. 32 della legge citata.

A tenore della disposizione in esame, i costi per le prestazioni e gli interventi di riabilitazione a ciclo diurno e per la riabilitazione residenziale (combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 32) sono posti a totale carico del fondo sanitario regionale, contro una precedente imputazione di costo che gravava sul fondo per il 70%.

A parere del ricorrente, la disposizione violerebbe il piano di rientro dal *deficit* sanitario contenuto nell'accordo sottoscritto dal Presidente della Regione e dai Ministri della salute e delle finanze in data 17 dicembre 2009, accordo concluso in base al decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102.

Secondariamente, il Presidente del Consiglio impugna le norme contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 38 della legge regionale in discorso.

Partitamente, il comma 1 contempla la possibilità, per gli enti del servizio sanitario, di procedere ad assumere a tempo indeterminato il personale in servizio che abbia stipulato contratti di lavoro, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007.

Secondo il ricorrente, ciò violerebbe le norme contenute nella legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), che escludono dai casi di possibile stabilizzazione dei precari, fra le altre, la categoria dei lavoratori a co.co.co.. Per interposizione della norma ordinaria statale, risulterebbe violato l'art. 97 Costituzione.

Il comma 2 contiene una singolare disposizione rivolta a sancire il riconoscimento dell'esercizio professionale dei laureati in scienze delle attività motorie e sportive nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, senza farne discendere, nell'immediato, alcuna conseguenza di vantaggio nelle procedure di ammissione al pubblico impiego. Ritiene tuttavia il Governo che la posizione sistematica della norma disveli la volontà del legislatore regionale di precostituire un titolo valutabile, se non una riserva, nelle procedure di ammissione al pubblico impiego di tale categoria di laureati. La preoccupazione, come si vedrà, viene fatta propria dalla Corte.

Le uniche norme che, in modo costituzionalmente legittimo secondo l'Esecutivo, introducono una parziale riserva di posti nei pubblici concorsi a motivo della valorizzazione della pregressa professionalità acquisita da determinate categorie sono contenute nella legge 191/2009 (legge finanziaria 2010). Vengono quindi dedotte le stesse violazioni delle norme costituzionali già svolte con riguardo al comma 1.

In terzo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, in relazione all'art. 43, comma 2, della legge calabrese, che la disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. e), nonché l'art. 117, comma primo, Costituzione.

Si tratta di norma che consente il rinnovo dei contratti di servizio in essere relativi al trasporto pubblico locale (e derivanti da affidamento senza gara) oltre il termine previsto dalla normativa interna (decreto legge 112/2008, convertito in legge 133/2008, nonché d.lgs. 422/1997, normativa quest'ultima che, nel consentire, nel periodo transitorio tra gli affidamenti senza gara e quelli a gara, alcune deroghe al principio della libera concorrenza, impone, già dall'inizio del periodo transitorio, l'obbligo di affidamento mediante gara di una quota almeno del servizio complessivo).

La violazione delle norme di rango primario comporterebbe, per interposizione, la violazione delle norme di rango costituzionale.

In ultimo, il Governo impugna anche l'art. 46 della legge, che permette che i componenti del Corecom calabrese possano essere rieletti, sia pure una sola volta, alla scadenza del proprio mandato. La disposizione contrasterebbe con la legge 249/1997, o almeno con i principi in essa contenuti, che vietano in modo assoluto la rieleggibilità dei membri del Corecom.

Per il tramite di tale violazione, risulterebbe compromesso anche il rispetto dell'art. 117, comma terzo, Cost., con riferimento alla materia dell'ordinamento delle comunicazioni.

La Corte giudica fondata la questione sollevata con riguardo all'art. 32 della legge calabrese, sul rilievo che devono considerarsi vincolanti, per le regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi in materia di individuazione degli interventi più opportuni per addivenire alla riduzione del *deficit* sanitario. La Regione Calabria ha sottoscritto a questo proposito uno stringente protocollo con il Governo nazionale in data 17 dicembre 2009.

Il carattere di cogenza del protocollo deriva, a parere della Corte, dall'art. 1, comma 796, lett. b) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

La scelta legislativa di aggravare l'onere di bilancio per le prestazioni e gli interventi relativi alla riabilitazione a ciclo diurno e residenziale, già posto a carico del fondo sanitario regionale per il 70 per cento, fino all'integrale copertura dei costi relativi, viene ritenuta in palese contrasto con il vincolo di finanza pubblica estrinsecato nel protocollo sottoscritto dal Presidente della Regione e dai Ministri della salute e dell'economia.

Si concreta dunque violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica.

Con riguardo alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 38 della legge oggetto di impugnazione, la Corte le ritiene affette da illegittimità costituzionale.

Al di là del fatto, evidenziato dal ricorrente, che il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa non rientra nelle categorie ammesse eccezionalmente dalla legge statale alla cosiddetta stabilizzazione, i Giudici costituzionali rilevano che la norma regionale, nel prevedere genericamente “procedure selettive” per l’immissione in ruolo del personale precario (sia a tempo determinato che in regime di co.co.co.), in realtà non predispone quei meccanismi di comparazione e apertura all’esterno della procedura, che soli soddisfano i requisiti richiesti dall’art. 97 Cost.

In altre parole, viene riscontrata quella che è sostanzialmente una riserva integrale di posti a favore del personale in qualche modo interno (intendendo per tale anche il personale in regime di collaborazione). Secondo la Corte, istituti che escludano o riducano irragionevolmente l’accesso dall’esterno non sono in linea con il dettato costituzionale.

Viene quindi acclarata la violazione dell’art. 97 Cost., ma anche dell’art. 117, comma terzo, per il fatto che la norma, trattandosi di personale delle aziende sanitarie, avrebbe l’effetto di accrescere la spesa pubblica, in contrasto con l’obiettivo di contenimento della spesa sanitaria.

In relazione al comma 2 dell’art. 38, la Corte afferma trattarsi di norma che “*partecipa degli stessi vizi che inficiano il comma precedente*”.

Si è già detto della natura in qualche modo inopinata della disposizione, che letteralmente si limita a riconoscere l’esercizio professionale dei laureati in scienze motorie e sportive nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Il legislatore si richiama al valore sociale del mantenimento dell’efficienza fisica in tutte le fasce di età, nonché alla valenza socializzante della pratica delle attività motorie e sportive.

In realtà, anche e soprattutto riflettendo sulla collocazione sistematica della norma, la Corte la ritiene preordinata a far lucrare, in un tempo posteriore, alla categoria dei laureati in scienze motorie e sportive, vantaggi in termini di immissione nei ruoli della pubblica amministrazione. Tali vantaggi deriverebbero, verosimilmente, dall’aver prestato servizio in condizione di precariato nelle aziende sanitarie della Calabria.

È seguendo questa linea di ragionamento che la Corte giunge a ritenere la norma violativa degli articoli 97 e 117, comma terzo, Cost., quest’ultimo con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica.

Per quanto attiene all’art. 43, che consente il rinnovo dei contratti di trasporto locale derivanti da affidamenti diretti anche dopo il 31 dicembre 2010 e precisamente, sulla base di una complessa serie di norme di rinvio, fino al 3 dicembre 2019, la Corte ravvisa una illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost., comma I e comma II, lett. e).

La norma, posticipando l’entrata a regime degli affidamenti di servizi pubblici di rilevanza economica mediante gara, incide sulla materia della tutela della concorrenza, di sicura spettanza statale. Inoltre, delineando un periodo transitorio dalla disciplina difforme da quella statutaria, finisce per concretare un contrasto anche con i vincoli di livello comunitario, che il legislatore statale deve osservare e alla logica dei quali in effetti obbedisce la normativa recata dal d.lgs. n. 112/2008.

La Corte cita un precedente conforme (sentenza n. 325/2010).

Per completezza, va dato conto della dichiarazione di estinzione parziale del giudizio, relativamente all’impugnazione dell’art. 46 della legge, impugnazione cui il Governo ha rinunciato.

Sentenza: 4 aprile 2011, n. 127

Materia: Amministrazione pubblica – Pubblico impiego

Limiti violati: Artt 3, 51, 97 e 117, secondo e terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).

Esito: Illegittimità costituzionale dell'articolo 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse). Assorbimento degli altri profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente

Estensore nota: Paola Garro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell' articolo 23 della legge Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse) in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo e terzo comma, Cost.

La norma censurata dispone che i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del requisito temporale di trentasei mesi, transitano con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli della medesima Agenzia (comma 1) e che ai fini dell'attuazione di tale disposizione i lavoratori con contratto a tempo determinato restano alle dipendenze dell'ADISU fino alla stabilizzazione (comma 2).

Per il ricorrente, la norma regionale si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., violando in particolare, i principi dell'eguaglianza sostanziale e della ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati, principi salvaguardati dalla regola del concorso quale necessaria modalità di accesso ai pubblici uffici. Violerebbe anche l'art. 97 Cost., che tale modalità di accesso impone, mentre con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., si porrebbe in contrasto con le previsioni dell'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), le quali costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e hanno introdotto nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale precario, prevedendo l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti in favore di tale personale, precludendo, altresì, a tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dal gennaio 2010, ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo. Infine il comma 2 della norma impugnata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento civile, perché attiene a rapporti di lavoro "flessibili" nel pubblico impiego che hanno natura privatistica.

Per la Corte la questione sollevata con riferimento all'art. 97 Cost. è fondata. La disposizione regionale comporta l'automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine dell'Agenzia, con palese violazione del principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico. Per i giudici il previo superamento di una qualsiasi selezione pubblica è requisito troppo generico per autorizzare una successiva

stabilizzazione senza concorso, perché tale previsione non garantisce che la selezione abbia avuto natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere.

Alla luce delle considerazioni espresse, e sulla scia di una giurisprudenza ormai consolidata sul punto, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge Regione Puglia n. 5 del 2010 per violazione dell'art. 97 Cost., con conseguente assorbimento degli altri profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente.

Sentenza: 128 del 13 aprile 2011

Materia: Ambiente

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt.97, 117, 118,119 Cost.

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni)

Esito: non fondatezza delle questioni

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

La Regione Veneto ha impugnato in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, l'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 27 marzo 2010), nella parte in cui prevede la soppressione delle Autorità territoriali d'ambito e pone limitazioni alla loro conferma come titolari delle funzioni d'ambito, nonché nella parte in cui prevede la nullità degli atti da queste compiuti oltre il termine di soppressione.

La disposizione censurata, contenuta in un articolo intitolato «Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali», inserisce nell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), il seguente comma: «186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Secondo la ricorrente la disposizione censurata violerebbe: a) gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'ambito nel servizio idrico integrato (art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale») e nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006) per mere esigenze di risparmio di spesa, pone un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente; b) gli art. 117, quarto comma, e 118 Cost., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'ambito, pone un vincolo che incide sulla competenza legislativa residuale regionale in tema di servizio idrico e forme di cooperazione degli enti locali, nonché sul «potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali»; c) l'art. 97 Cost., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'ambito a una scadenza prefissata e

senza una disciplina transitoria, impone alle Regioni «di rinunciare ad un modulo organizzativo che [...] è idoneo a garantire uno svolgimento adeguato del servizio».

La Corte ritenendo legittima la previsione della soppressione delle Autorità di ambito da parte del legislatore nazionale, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla regione Veneto in quanto, come già affermato con la sentenza 246 del 2009, la disciplina delle Autorità d'ambito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l'individuazione di un'unica Autorità d'ambito consente la razionalizzazione del mercato; attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell'ambiente, perché l'allocatione delle competenze sulla gestione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale serve a razionalizzare l'uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa «come "sistema" [...] nel suo aspetto dinamico» (nello stesso senso, sentenze 168/2008 e 378/2007). Lo Stato ha, pertanto, piena facoltà di disporre la soppressione delle Autorità d'ambito.

Per quanto concerne la questione sub c), la Corte si esprime nel senso della sua inammissibilità.

La Corte, infatti, ha più volte affermato che, nei giudizi principali, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze legislative e possono dedurre altri parametri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione che, secondo la ricorrente, si sarebbe prodotta per effetto della soppressione di un modulo organizzativo idoneo a garantire lo svolgimento adeguato del servizio, non si risolve in una questione sul riparto delle competenze legislative.

Sentenza: 150 del 21 aprile 2011

Materia: commercio, tutela della concorrenza, tutela della salute.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: presunti dal rimettente art. 117, secondo comma, lettere e) (tutela della concorrenza) ed l) (ordinamento civile) della Costituzione.

Ricorrente Presidente Consiglio dei Ministri.

Oggetto: Artt. 5, comma 1, e 34, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla l.r. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio) e articolo 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010).

Esito : illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17;

- illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della l.r. Abruzzo 10 agosto 2010 n. 38.
- non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 34 , comma 2, della legge regionale Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, promosse in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Estensore nota Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di tre diverse disposizioni della legge regionale Abruzzo 17 del 2010, con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione;

in particolare sono oggetto di impugnazione:

- a) l'articolo 5, comma 1, della l.r. 17/2010, nella parte in cui prevede che gli esercizi commerciali che possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, come previsto dall'articolo 5 del decreto legge 223 del 2006, devono avere delle superfici minime . Si suppone la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in quanto la norma regionale verrebbe ad incidere sull'assetto concorrenziale del mercato, soprattutto in riferimento alla distribuzione commerciale, introducendo una misura restrittiva non prevista dall'articolo 5 del d.l. 223/2006.
- b) l'articolo 34, comma 2, della legge regionale 17 del 2010, nella parte in cui prevede che, previa sospensione dell'efficacia della previgente normativa regionale in materia di apertura domenicale e festiva (art. 1, comma 129, della legge regionale Abruzzo n.11/2008), gli esercenti il commercio, con propria libera scelta, possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva,...per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno, stabilito con Ordinanza Sindacale, previa concertazione, con i sindacati e con le organizzazioni di categoria, delle giornate di chiusura infrasettimanale. Anche in questo caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che la Regione Abruzzo abbia violato la competenza esclusiva statale in materia "tutela della concorrenza",

avendo adottato una misura che incide “sul mercato” in modo difforme da quanto previsto dall’articolo 11 del dlgs. 114 del 1998, norme statali in materia di commercio.

- c) l’articolo 34, comma 3, della legge regionale 17 del 2010, nella parte in cui prevede che i Comuni, sentite le associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, nel deliberare relativamente alle deroghe di cui al secondo comma dell’articolo 34, limitatamente alla grande distribuzione, si impegnino ad inserire nei propri atti, la garanzia di assicurare a rotazione il riposo dei lavoratori per almeno la metà delle giornate di apertura domenicale o festiva ed a sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive, al fine di garantire l’occupazione del settore. Il ricorrente lamenta che la Regione Abruzzo abbia violato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto la disposizione impugnata porrebbe nuovi ed ulteriori vincoli sulle modalità di deroga alla chiusura domenicale e festiva obbligatoria, non previsti da alcuna norma statale in materia di apertura straordinaria degli esercizi commerciali. Tale norma sarebbe in contrasto inoltre con il secondo comma, lettera l) dell’articolo 117, Cost. (ordinamento civile), in quanto la disciplina introdotta inciderebbe sulle modalità di svolgimento e sugli aspetti che regolano il rapporto di lavoro subordinato, rapporto che è in via generale disciplinato dagli appositi contratti collettivi di lavoro, quali atti dotati di “portata generalizzata”.

Infine il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento sempre all’articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 38/2010, con il quale si interpreta la portata del comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 17/2010, “nel senso che per ogni giornata di deroga dall’obbligo di chiusura domenicale deve corrispondere la concertazione di una corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale e che in caso di mancato rispetto di questo obbligo non è consentita la deroga alle chiusure domenicali e festive. Non è inoltre consentita la deroga del comma 2 dell’articolo 34, anche in caso di mancato rispetto del comma 3 del medesimo articolo 34.

Secondo la Corte Costituzionale la questione dell’articolo 5, comma 1, non sarebbe fondata, in quanto la normativa regionale dà attuazione al principio regionale posto dalla legislazione statale in materia di tutela della salute, (secondo comma, art. 5 d.l. 223/2006), il quale dispone che la vendita di farmaci da banco o di automedicazione, avvenga durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e debba essere effettuata in un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine; tale materia non è assimilabile al commercio ed alla tutela della concorrenza, bensì alla tutela della salute (sentenze 448 e 87 del 2006 e 275 e 27 del 2003). La norma regionale secondo la Corte trova la sua legittimazione nella potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute, limitandosi a stabilire la superficie minima che deve avere “ l’apposito reparto “, destinato allo svolgimento di tale attività.

Anche la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 2, non risulta fondata, in quanto la Corte, di recente ed in più occasioni, ha affermato che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali, rientra nella materia “commercio” (sentenze 228 del 2010 e 350 del 2008), di competenza residuale delle Regioni, (quarto comma, art.117, Cost.), e che il decreto legislativo 114 del 1998, in materia di riforma del settore del commercio, si applica, ai sensi della legge 131/2003, (detta La Loggia), soltanto a quelle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione in materia commerciale. (sentenze 228 e 247 del 2010 ed ordinanza 199 del 2006).

Tuttavia non può escludersi che, anche se la norma è ascrivibile alla materia commercio, questa produca un vulnus nella materia “tutela della concorrenza”; in questo caso, sostiene la

Corte, ciò è da escludersi, in quanto la Regione Abruzzo, con le norme impugnate, ha esercitato la propria competenza in materia di commercio, dettando una normativa che non solo non si pone in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, ma produce anche effetti pro concorrenziali, che promuovono la concorrenza, sia pure in via marginale.

Risulta invece fondata, per la Corte, la questione dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 3, della l.r. 17 del 2010, con riferimento al parametro di cui all'articolo 117, secondo comma lettera l), Cost., in quanto la Regione viene ad incidere sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, sugli aspetti che regolano la disciplina del riposo domenicale e festivo, afferenti al rapporto di lavoro subordinato e dunque alla materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato (vedi anche d.lgs. 66 del 2003).

Infine, secondo la Corte, anche la norma che si autoqualifica "di interpretazione" del comma 2 dell'articolo 34, contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 38 del 2010, è illegittima, perché viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, (articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost.), in quanto, contrariamente alla precedente norma, che creava effetti pro-concorrenziali, viene a regolamentare in modo più restrittivo la materia degli orari commerciali e della facoltà di apertura nelle giornate domenicali e festive, (che sarebbero sì di competenza regionale, se non si traducono, come in questo caso, in un vulnus della materia "tutela della concorrenza").

Sentenza: 151 del 21 aprile 2011

Materia: Ambiente

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), terzo e quinto comma, Cost.

Ricorrente: Presidenza Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010 n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni)

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, 33, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni)

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Le disposizioni di cui agli artt. 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, e 33, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni) sono impugnate dal Governo per violazione degli artt. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), terzo e quinto comma, della Costituzione, nonché dell'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Il ricorrente censura l'intero art. 4 della legge prov. n. 6 del 2010, perché in esso è utilizzata la nozione di "specie integralmente protette", non coincidente con le nozioni utilizzate dalla normativa statale e comunitaria di riferimento. Tale scelta linguistica, operata da una norma riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., renderebbe peraltro non univocamente interpretabili le disposizioni a tutela delle specie animali.

Per valutare la fondatezza della questione, la Corte ritiene necessario precisare quale sia l'ambito materiale cui inerisce la disciplina impugnata.

Se è vero che la Provincia autonoma di Bolzano è titolare di potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca, e parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, comma 8, numeri 15 e 16, dello statuto speciale), la norma censurata non regola però l'attività venatoria, né riguarda l'istituzione o la disciplina di parchi naturali, ma mira a tutelare la fauna in sé e per sé, con divieti, a carattere generale, che prescindono sia da specifiche attività sia da particolari contesti spaziali. Si tratta quindi di vere e proprie norme di protezione ambientale, che rientrano nella materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, non compresa tra le materie specificamente enumerate dallo statuto speciale come di competenza primaria delle Province autonome. Poiché si versa in materia del tutto estranea alla competenza provinciale, la Corte ritiene non sussistere il problema se la norma impugnata abbia previsto, o non, una tutela uguale o più intensa di quella fissata dalla legge statale. Infatti, non è consentito alle Regioni ed alle Province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (sentenza n. 378 del 2007).

Quindi l'art. 4 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2010, nel disciplinare in generale la tutela di specie animali, indipendentemente dall'esercizio della caccia e dalla disciplina dei parchi naturali, invade la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in quanto tale materia non è compresa tra le previsioni statutarie riguardanti le competenze legislative, primarie o concorrenti, regionali o provinciali.

La seconda doglianza del Governo concerne l'art. 8, comma 4, della legge prov. n. 6 del 2010, che consente la raccolta illimitata di funghi epigei ai proprietari, agli affittuari, agli usufruttuari e alle persone con loro conviventi sui fondi di cui dispongono, in deroga all'art. 4, comma 1, della legge 23 agosto 1993 n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati), che fissa il limite massimo giornaliero di tre chilogrammi complessivi per persona.

La legge statale sopra citata, che ricade in materia di tutela dell'ambiente, attribuisce alle Regioni la potestà di disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali dalla medesima legge stabiliti. È pure previsto che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (art. 1, comma 1).

La Corte, ribadendo la propria costante giurisprudenza, sostiene che il limite generale di tre chilogrammi giornalieri per persona, di cui alla norma statale citata, deve essere considerato quale standard uniforme di tutela, a garanzia dell'ambiente e dell'ecosistema, e pertanto esso costituisce limite invalicabile da qualunque normativa regionale o provinciale.

Il ricorrente censura inoltre l'art. 11, commi 1 e 2, della medesima legge provinciale, che attribuisce al dirigente della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio il potere di concedere deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali integralmente protette. Tale disposizione viene giudicata illegittima dalla Corte in quanto anche la disciplina delle deroghe ai divieti imposti per la salvaguardia delle specie protette rientra tra gli standard uniformi e intangibili di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di esclusiva competenza statale.

La Consulta ritiene fondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 22, comma 6, della legge provinciale della Provincia autonoma laddove, prevedendo un rapporto diretto tra la Provincia autonoma di Bolzano e la Commissione europea, riguardo alla comunicazione delle misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000, istituita dall'art. 4 della direttiva Habitat, viola l'art. 13 del d.P.R. n. 357 del 1997 che individua nel Ministero dell'ambiente il soggetto tenuto a trasmettere le informazioni alla Commissione europea riguardo all'attuazione di tutti gli obiettivi fissati nella suddetta direttiva.

Il Governo censura infine l'art. 33, comma 3, della medesima legge provinciale, che introduce il comma 1-bis all'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia). La disposizione citata ha per oggetto la disciplina del procedimento per l'abbattimento, all'interno delle oasi di protezione, di «determinate specie di cui all'art. 4, commi 1 e 2, per motivi biologici igienico sanitari e per prevenire danni alle colture agricole e forestali ed al patrimonio ittico».

Sul presupposto che le specie animali cui si fa riferimento nella norma impugnata siano anche quelle indicate nella direttiva Habitat – dato riconosciuto dalla stessa difesa provinciale – si deve affermare, secondo la Corte, che la Provincia non può procedere all'abbattimento di capi appartenenti a queste specie senza il previo parere dell'organo consultivo centrale, istituito dall'art. 7 della legge n. 157 del 1992. La norma contenuta nell'art. 19 di tale legge, secondo

cui le Regioni provvedono al controllo della fauna selvatica, anche nelle zone in cui è vietata la caccia, e tale controllo è esercitato su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, detta uno standard di tutela uniforme necessaria ad assicurare l'effettività della protezione della fauna medesima su tutto il territorio nazionale, che lo Stato italiano è tenuto a garantire in ambito comunitario.

Sentenza: 21/4/2011, n.152

Materia: disposizioni tributarie e finanziarie

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 36 e 37 del r.d.lgs. 455/1946 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e art.2 d.P.R 1074/1965 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)

Ricorrente: Regione Sicilia

Oggetto: decreto legge 25 marzo 2010, n.40 convertito con modificazioni in legge 22 maggio 2010, n.73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori) art. 1 comma 6, art.2 comma 2 octies e comma 2 undecies e art.3 comma 2 bis

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 6 del d.l.40/2010 nella parte in cui stabilisce che le entrate derivanti dal recupero dei crediti d'imposta "sono riservate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario";

- illegittimità costituzionale dell'articolo 3 comma 2 bis nella parte in cui stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma affluiscono al fondo di cui all'articolo 7 quinquies, comma 1 del decreto legge 5/2009 anche con riferimento a controversie inerenti tributi erariali da riscuotersi nel territorio della Regione siciliana,
- non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 comma 2 octies e comma 2 undecies;

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La Regione siciliana impugna le disposizioni in oggetto affermando la lesione, da parte delle stesse, delle attribuzioni e dell'autonomia finanziaria della regione quali risultano dagli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e dalle norme di attuazione dello stesso, nonché del principio di leale collaborazione.

La ricorrente, in via preliminare, sostiene che il d.l. non contiene alcuna clausola di salvaguardia delle attribuzioni delle regioni ad autonomia speciale per cui deve ritenersi che tale normativa si applica anche alla Regione siciliana.

L'articolo 1 comma 6 detta una specifica disciplina volta al recupero dei crediti d'imposta illegittimamente utilizzati stabilendo, tra l'altro, una generica riserva all'erario dello Stato e la definitiva acquisizione ad esso di tutte le somme in tal modo recuperate. Ciò, secondo la regione ricorrente, violerebbe le norme statutarie e le relative norme di attuazione secondo le quali spettano alla regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, ad esclusione delle entrate nuove il cui gettito sia destinato dalle leggi statali alla copertura di specifici oneri dello Stato.

La Corte Costituzionale ritiene fondata tale questione e dichiara che spetta alla Regione siciliana non solo provvedere al recupero dei crediti d'imposta illegittimamente impiegati ma

anche acquisire il gettito da essi derivanti, in quanto tale gettito altro non è che l'equivalente del gettito del tributo previsto (al di fuori dei quali è concesso il credito d'imposta), che compete alla regione ai sensi del già richiamato articolo 2 del dpr 1074/1965.

Analoghe censure vengono poi mosse nei confronti dell'articolo 2 comma 2 octies del decreto legge, il quale stabilisce che il gettito delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie tra le società concessionarie del servizio nazionale della riscossione e l'amministrazione finanziaria affluisca in fondi erariali destinati a specifiche finalità, anche qui senza riconoscere le spettanze regionali, ai sensi delle disposizioni statutarie e di attuazione, sul gettito in questione, relativo a quanto riscosso nel territorio della regione stessa.

La Corte giudica infondata la questione poiché si tratta di casi di controversie che non attengono a questioni inerenti la riscossione di un tributo erariale e quindi la più volte richiamata disposizione di cui all'articolo 2 del dpr 1074/1965. La questione è infondata anche con riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione che, secondo la regione ricorrente, sarebbe determinata dalla norma impugnata secondo cui spetta ad un decreto del Ministero dell'economia e finanze determinare la somma sulla cui base è individuato il dovuto all'erario per la definizione agevolata delle controversie, decreto rispetto alla adozione del quale non si prevede alcuna forma di partecipazione della Regione siciliana.

La Corte argomenta, infatti, che il principio di leale collaborazione è richiesto dalle norme statutarie e di attuazione nei casi in cui vengano individuate dal legislatore statale nuove entrate tributarie con clausola di riserva all'erario e sia complessa la determinazione del gettito derivante dalle nuove entrate anche rispetto alle preesistenti, rimosse sul territorio regionale e ciò non sussiste nel caso di specie.

E' infine impugnato l'articolo 3, comma 2 bis del d.l.40/2010 nella parte in cui prevedendo la definizione agevolata di tutte le controversie tributarie indicate ed, in particolare, di quelle di cui alla lettera b), stabilisce che le maggiori entrate così acquisite affluiscono nel fondo erariale previsto dal d.l. 5/2009 conv. in legge 33/2009, per essere destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace.

Tale disposizione, secondo la regione ricorrente, determinerebbe la sostituzione di un'entrata spettante alla regione con un'altra spettante allo Stato, in violazione delle prerogative della Regione siciliana sul gettito in questione, relativo a quanto riscosso sul proprio territorio.

La Corte giudica fondata la questione. Tale disposizione, argomenta la Corte, ha per oggetto quelle controversie, espressamente qualificate come tributarie, che scaturiscono da contestazioni inerenti la riscossione di tributi erariali, la cui definizione porta ad una agevolazione in ordine a tributi preesistenti. Ora la previsione di tale agevolazione fiscale, con riferimento a tributi erariali riscossi nel territorio siciliano, incide sulle finanze della Regione siciliana e si pone in contrasto con il menzionato articolo 2 del dpr 1074/1965 secondo il quale spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali rimosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.

Sentenza: n. 153 del 21 aprile 2011

Materia: promozione e organizzazione di attività culturali

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117 commi terzo e sesto, 118, primo comma e 120 della Costituzione e principio di leale collaborazione

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto: articoli 1 e 4 del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali).

Esito: questione non fondata

Estensore nota: Caterina Orione

Le disposizioni impugnate sono relative:

- alla previsione di una disciplina regolamentare governativa, anche modificativa dei normative vigenti di rango primario, afferente alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, secondo criteri direttivi enunciati nel decreto legge. Sullo schema degli atti normativi secondari è acquisito anche il parere della Conferenza unificata entro trenta giorni, decorsi i quali, l'atto viene comunque emanato prescindendo dall'espressione di esso parere;
- alla previsione di decreti ministeriali determinanti nuovi criteri per l'erogazione e la liquidazione di contributi rivolti allo spettacolo dal vivo, emanati d'intesa con la Conferenza unificata .entro sessanta giorni, decorsi i quali, in caso di mancato raggiungimento, sono comunque adottati.

La ricorrente ritiene che le norme censurate siano poste in violazione delle norme costituzionali che attribuiscono alle regioni competenza legislativa concorrente nella materia spettacolo, in quanto la previsione è autoapplicativa ed inoltre con atto regolamentare, riservato allo Stato solo in caso di potestà legislativa esclusiva, annulla ogni possibilità di intervento del legislatore regionale. Viene inoltre lamentata la violazione dell'articolo 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, poiché versandosi in ambito di materia di competenza concorrente si sarebbe dovuta prevedere l'intesa e non il solo parere, e la disposizione dell'articolo 4 in cui si prevede l'intesa, non distingue tra inerzia della Conferenza e dissenso espresso.

Nelle more della decisione sul ricorso, con legge n. 100 del 2010 le disposizioni impugnate hanno subito modificazioni.

Per ciò che attiene all'articolo 4, la Corte rileva che la previsione in forza della quale il Ministero dei beni e delle attività culturali provvederà ad erogare contributi nella misura dell'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato secondo criteri e modalità stabilite dai decreti ministeriali vigenti (e non secondo nuovi criteri) già adottati d'intesa con la Conferenza unificata, può ritenersi soddisfatta delle pretese di parte ricorrente, per cui limitatamente all'articolo citato, dichiara cessata la materia del contendere.

Diverso è il caso dell'articolo 1, in quanto le modifiche apportate prevedono sì, un maggiore coinvolgimento dei soggetti interessati alla vita delle fondazioni lirico-sinfoniche ed il termine per l'espressione del parere è stato ampliato a sessanta giorni, ma ciò non muta il rilievo di una lesione delle attribuzioni regionali mediante un atto regolamentare e di estremo dettaglio in materia afferente alla potestà legislativa concorrente.

La Corte premette alla decisione di non fondatezza della questione sollevata, una ricostruzione storica dell'assetto normativo delle fondazioni lirico-sinfoniche. Tali enti, a numero chiuso e nominativamente individuati, di rilevante interesse generale per le finalità culturali perseguite, con legge 800/1967 hanno avuto personalità giuridica di diritto pubblico, ampia autonomia organizzativa, il compito di promuovere nei loro territori l'attività e la formazione culturale nei loro ambiti operativi e sono stati sottoposti alla vigilanza dell'autorità di Governo competente,. Con il decreto legislativo 367 del 1996, tali enti di *prioritario interesse nazionale nel settore musicale* sono state trasformati in fondazioni di diritto privato per consentire loro maggiore flessibilità organizzativa ed attrarre risorse finanziarie da soggetti privati. Il processo di trasformazione è stato compiutamente definito in atti normativi successivi fino alla legge 6 del 2001.

Con il decreto legge 64 del 2010 il legislatore nazionale intende provvedere al riordino organizzativo di tali enti per consentirne un miglior ed economico funzionamento, nonché una produzione qualitativamente superiore. L'articolo 1, impugnato dalla regione toscana, prevede una serie di disposizioni da attuarsi con regolamenti governativi finalizzate ad un recupero di efficienza, che si sostanzia in previsioni relative alla vigilanza sulla gestione economico-finanziaria, disciplina della contrattazione collettiva, autonomia vigilata, forme organizzative speciali in relazione anche alla rilevanza internazionale.

Pertanto la Corte ritiene che l'ambito nel quale il decreto legge impugnato opera, sia da ricondursi più propriamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

La natura giuridica di diritto privato non osta alla considerazione che le fondazioni lirico-sinfoniche siano sostanzialmente soggetti di marcata impronta pubblicistica in ragione di molteplici elementi: assolvimento a compiti di interesse nazionale, rilevanza dei finanziamenti statali, assoggettamento alla Corte dei conti,, patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, organismo di diritto pubblico, secondo gli elementi individuati dalla normativa comunitaria, soggetto alla disciplina del Codice degli appalti pubblici, carattere nazionale in ragione delle loro finalità.

Peraltro le fondazioni lirico-sinfoniche sono per gli aspetti privatistici regolamentate all'interno della materia ordinamento civile, anch'essa di esclusiva competenza statale.

L'obiettivo, specificato nella legge di conversione, dello Stato di perseguire la tutela diretta dei valori culturali precipui degli enti citati, congiunto ed insito nel riordino e riassetto di essi, consente di poter affermare che si è in presenza di una disciplina sistematica degli enti strumentali dello Stato per la concreta attuazione dei principi fondamentali relativi alla tutela della cultura e del patrimonio artistico e storico di cui all'articolo 9 della Costituzione. Inoltre è dirimente per tali enti la natura assimilabile a quella delle istituzioni di alta cultura, che in forza del sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, lo Stato ha titolo a disciplinare con legge.

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza, afferma nuovamente come il fine dello sviluppo della cultura *giustifichi un intervento dello Stato al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e Regioni*, così come avviene per il perseguimento del valore immanente nell'attività di ricerca scientifica.

E' pertanto da ascrivere allo Stato la competenza esclusiva a disciplinare l'assetto organizzativo ed ordinamentale delle fondazioni lirico sinfoniche in quanto si verte in materia di cui all'articolo 117, secondo comma lettera g), in ragione dell'interesse pubblico a valenza unitaria perseguito, per la tutela dei valori costituzionali di sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico ed artistico nazionale, valori riconosciuti nell'attività peculiare di tali enti.

Sentenza: n.155 del 28 aprile 2011

Materia: impiego pubblico

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt.117 comma 3, 117 comma 2 lett. 1), 3 e 97 della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione), articolo unico

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Con legge n. 10/2010 la Regione Puglia – ente per il quale risultava accertato il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2009 - ha stabilito di continuare ad avvalersi degli incarichi dirigenziali, dei contratti di lavoro a tempo determinato e rapporti di consulenza e collaborazione sino alla scadenza per essi originariamente stabilita o successivamente prorogata.

Ciò nonostante che con l'articolo 14 del D.L. n. 78/2010 lo Stato avesse previsto espressamente la revoca di diritto degli incarichi dirigenziali, dei contratti di lavoro (subordinato o autonomo) a tempo determinato, quale misura sanzionatoria per gli enti che non avevano rispettato il patto di stabilità nel 2009.

A fronte dell'impugnativa del Governo con la quale si censurava la violazione dell'articolo 117 Cost. per contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nel predetto articolo 14 D.L. n. 78/2010, la Corte costituzionale, con la pronuncia in esame, afferma che :

- le Regioni sono chiamate a concorrere a raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea e a tal fine sono assoggettate alle regole del cd. patto di stabilità interno;
- le regole del patto di stabilità interno comprendono sia limitazioni alla spesa pubblica che sanzioni volte ad assicurare il rispetto delle stesse limitazioni;
- tra le sanzioni previste, per le Regioni che hanno violato il patto di stabilità vi sono anche quelle introdotte dall'articolo 14 del D.L. n. 78/2010 che, seppure implicitamente, la Corte qualifica come principio di coordinamento della finanza pubblica vincolante per le Regioni;
- essendo accertato che la Regione Puglia non aveva rispettato il patto di stabilità, la stessa era tenuta all'applicazione dell'articolo 14 mentre con la legge impugnata ne ha palesemente eluso il contenuto sanzionatorio.

Da qui la fondatezza dell'impugnativa e la dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale pugliese, restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità prospettati nel ricorso governativo.

Sentenza: 12/572011, n. 163

Materia: vincoli stabiliti nei piani di rientro sanitario-coordinamento finanza pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117 terzo comma Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge Regione Calabria 13 luglio 2010, n.16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante) articolo 1

Esito: illegittimità costituzionale della disposizione impugnata

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna la disposizione in oggetto, la quale stabilisce che il sistema di finanziamento dell'Autorità regionale Stazione Unica appaltante (SUA) è definito dalla Giunta regionale, anche in deroga all'articolo 10 comma 1 della legge della Regione Calabria 26/2007, che fissa l'ammontare del finanziamento a favore della SUA nell'1 per cento dell'importo posto a base di ogni gara per l'affidamento di contratti pubblici.

La SUA svolge attività di preparazione, indizione e aggiudicazione degli appalti di lavori e servizi a favore della Regione Calabria e degli enti da essa dipendenti.

Secondo il governo la disposizione impugnata non rispetta i vincoli stabiliti nel piano di rientro del disavanzo sanitario concordato con lo Stato ed in particolare con l'articolo 10 del documento integrativo, secondo il quale la Giunta regionale avrebbe modificato lo strumento di finanziamento della SUA, prevedendo a favore di quest'ultima un budget prefissato.

In tal modo l'articolo 1 della l.r.16/2010 si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali di contenimento della spesa sanitaria di cui all'articolo 1 comma 796 lettera b) della l.296/2006, legge finanziaria 2007, e di cui all'articolo 2 comma 95 della 191/2009, legge finanziaria 2010, secondo il quale *gli interventi individuati nel piano di rientro sono vincolanti per la regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.*

Sarebbero dunque violati, secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri; i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117 terzo comma Cost..

Secondo la Regione Calabria, costituitasi in giudizio, la ratio della disposizione impugnata sarebbe, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, proprio quella di assicurare il rispetto dell'obbligo assunto dalla regione nel piano di rientro, svincolandola dall'ostacolo normativo della l.r. 26/2007 che imponeva, come finanziamento della SUA, la misura fissa dell'1 per cento dell'importo posto a base di ogni gara.

Secondo la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale sollevata è fondata.

E', infatti, già stato più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale che la norma di cui all'articolo 1 comma 796 lettera b) della l.296/2006 costituisce espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria e dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. Nel caso di specie, argomenta ancora la Corte, la Regione con la disposizione impugnata, ha contravvenuto all'accordo con

lo Stato ed al relativo piano di rientro, non fissando alcun tetto di spesa, e lasciando alla Giunta un margine di discrezionalità, nel determinare il finanziamento della SUA, non compatibile con gli impegni presi.

La violazione dell'accordo determina la violazione dell'articolo 117 terzo comma e dunque l'illegittimità costituzionale della norma.

Sentenza 12/05/2011 n. 165

Materia: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Giudizio:legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: articoli 117, terzo comma, 118, 120 Cost. ed il principio di leale collaborazione.

Ricorrente:Regione Toscana, provincia Autonoma di Trento, Regione Puglia

Oggetto :art. 1, comma 1, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105(Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 129/2010.

Esito:

- 1) illegittimità costituzionale art. 1, comma 1, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105(Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 129/2010, nella parte in cui introduce **il comma 2 dell'articolo 4 del d.l.78/2009**, convertito nella legge 102/2009, limitatamente alle parole "Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti ed i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie."
- 2) illegittimità costituzionale art. 1, comma 1, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105(Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 129/2010, nella parte in cui introduce **il comma 4 dell'articolo 4 del d.l. 78/2009**, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 102 del 2009.
- 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1 del d.l. 105 del 2010, convertito in legge 129 /2010, nella parte in cui introduce **il comma 3 dell'articolo 4 del d.l.78/2009**,convertito in legge 102/2009, promosse dalla Regione Toscana, dalla Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e dalla Regione Puglia, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché di norme contenute negli statuti speciali.

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

La disposizione censurata, nel testo risultante dalla conversione del decreto in legge, stabilisce:

"A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:

- "1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione

dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo; tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità. **Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.**
3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonché le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
4. **In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità nonché definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:**
 - a) **poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;**
 - b) **mezzi e risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate».**

Le disposizioni impugnate intervengono nella materia della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, anche sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 215 del 2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del precedente testo dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del d.l. 78 del 2009.

In particolare la Regione Toscana ricorda che tale materia è di competenza concorrente e che quindi lo Stato può allocare a sé la titolarità di funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 118 Cost., dettando pure la relativa disciplina legislativa, soltanto in presenza di un'intesa con le Regioni per salvaguardare le loro competenze, per cui la nuova stesura dell'articolo 4, risulta ancora più lesiva delle competenze regionali rispetto a quella originaria, già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

In particolare è contestata la previsione del comma 3 secondo cui i compiti del commissario straordinario del Governo sono stabiliti con il decreto di nomina dello stesso commissario. In questo modo il Governo sarebbe autorizzato a predeterminare, in via unilaterale, i compiti del commissario, e dunque, almeno in parte, i contenuti dell'intesa con le ragioni interessate, svuotando così di fatto, l'intesa medesima, violando così gli articoli 117, 118, Cost ed il principio di leale collaborazione.

La ricorrente impugna anche il comma 4 dell'articolo 4, sempre in riferimento agli stessi parametri, perché la norma consente al Governo, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro 30 giorni, un'azione unilaterale; in proposito la ricorrente richiama anche la sentenza della Corte 6 del 2004, che in materia di energia, riconosce all'intesa la natura "forte".

La ricorrente contesta anche la previsione secondo la quale, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, l'azione del Commissario si svolge in base alle procedure previste dal terzo periodo del comma 2, cioè consentendo un'azione governativa unilaterale, senza alcun coinvolgimento delle Regioni.

Infine la ricorrente impugna il nuovo comma 4 dell'articolo 4 per violazione dell'articolo 120 Cost., in quanto sarebbe previsto un potere sostitutivo del Governo al di fuori di quanto consentito dall'articolo 120 stesso.

La Provincia autonoma di Trento ha prospettato questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3, e 4 dell'articolo 4 del d.l. 78 del 2009, per violazione di norme statutarie e delle relative norme di attuazione in materia di energia.

Infine la Regione Puglia ha prospettato questioni di legittimità costituzionale dei nuovi commi dell'articolo 4 del d.l. 78 del 2009, per violazione degli articoli 70, 76, 77, 117, 118, 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

I giudizi sono stati riuniti in ragione dell'identità delle norme impugnate e delle interconnessioni fra le questioni.

La Corte, quanto ai parametri statuari invocati dalla Provincia autonoma di Trento, deduce come nessuno degli ambiti materiali richiamati sia strettamente inerente all'energia, in quanto si tratta di campi con incidenza indiretta in tale materia. La provincia autonoma può dunque rivendicare una competenza concorrente in materia di energia identica a quella delle regioni ad autonomia ordinaria ed alla Provincia si estende, in quanto più favorevole e più ampia, la stessa disciplina di cui agli articoli 117 e 118 Cost.

Di conseguenza non si pone un problema di autonoma violazione delle norme statutarie.

Secondo la Corte la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, del d.l. 78 /2009 non è fondata, perché la Corte, già con sentenza 215 del 2010, ha precisato che non può escludersi l'attrazione in sussidiarietà delle funzioni legislative ed amministrative concernenti la realizzazione degli interventi, nè deve essere valutata la

proporzionalità, e nel caso in oggetto, proprio la rilevanza strategica degli stessi, giustifica un intervento unitario e coordinato.

La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, terzo periodo, risulta invece fondata, in quanto la norma introduce un potere sostitutivo dello Stato al di fuori dei casi previsti dall'articolo 120 Cost. e dall'articolo 8 della legge 131/2003 (La Loggia). La norma censurata non contempla né i presupposti sostanziali di cui all'articolo 120 Cost., né le procedure previste dall'articolo 8 legge 131/2001.

Si ricorda poi che la Corte, (sentenza 383 del 2005), ha escluso che il potere sostitutivo possa essere previsto nei casi in cui vi sia uno spostamento di competenze amministrative, a seguito di attrazione in sussidiarietà, dovendosi ritenere che la leale collaborazione di cui all'articolo 118, non possa essere sostituita da un atto unilaterale dello Stato.

Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità denunciati.

Secondo la Corte la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 4 del d.l. 78/2009, non è fondata in quanto i Commissari del governo sono organi statali e dunque la relativa disciplina è competenza dello Stato (art. 11 legge 400/1988), non risultando ciò lesivo delle competenze regionali.

La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4 del d.l. 78/2009 è fondata.

Nella norma censurata è previsto un potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, esercitabile «decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata».

La Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che, nei casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, è necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni (ex plurimis, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004). La previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenza n. 33 del 2011).

La norma impugnata configura una di quelle drastiche previsioni di superamento unilaterale dell'intesa da parte dello Stato, ritenute dalla giurisprudenza di questa Corte come inidonee ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, particolarmente in rilievo nelle ipotesi di attrazione in sussidiarietà. Non è prevista infatti alcuna articolazione procedurale, che possa consentire un superamento concordato del dissenso. L'intervento unilaterale dello Stato non si presenta quindi come l'ipotesi estrema, ma è previsto come conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, in relazione al quale, peraltro, è fissato un termine molto ristretto ed incerto per l'effettivo svolgimento delle attività rivolte al fine dell'accordo («trenta giorni dalla convocazione del primo incontro»).

Sentenza: 11 maggio 2011, n. 170

Materia: ordinamento civile

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117 Costituzione, comma primo, lettera l)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo) e art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010)

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Corte ribadisce la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, e dichiara illegittimi per violazione dell'articolo 117 comma primo lettera l della Costituzione, l'art.5 della l.r. Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo) e l'art. 5 comma 4 della l.r. Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010) che sostituisce il comma 1 dell'art.5 della l.r. 24/2010 riproducendone il testo illegittimo.

L'art.5 l.r. 24/2010 stabilisce la facoltà, per l'amministrazione regionale e gli enti ed organismi regionali, di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere e, pertanto, incide su uno degli aspetti della disciplina (di diritto privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata.

Ma tale aspetto è oggetto di specifica previsione da parte dell'art. 7, comma 6, lettera d), del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale stabilisce che la durata di simili contratti deve essere predeterminata al momento della stipulazione.

Poiché si verte in una materia, l'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la Regione non può legiferare.

Questo profilo di illegittimità assorbe l'altro profilo di incostituzionalità dedotto dal ricorrente, cioè la violazione del comma terzo dell'art.117 Cost per contrasto di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), secondo cui il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, a decorrere dall'anno 2011, esclusivamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

L'art. 5 comma 4 della l.r. Abruzzo 38/2010 nel sostituire l'originario testo dell'art. 5, comma 1, della l.r. Abruzzo n. 24 del 2010, ne riproduce il primo periodo che consente la proroga dei contratti di collaborazione ed è parimenti illegittimo.

Sentenza: 11 maggio 2011, n. 170

Materia: ordinamento civile

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117 Costituzione, comma primo, lettera l)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo) e art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010)

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Corte ribadisce la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, e dichiara illegittimi per violazione dell'articolo 117 comma primo lettera l della Costituzione, l'art.5 della l.r. Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo) e l'art. 5 comma 4 della l.r. Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010) che sostituisce il comma 1 dell'art.5 della l.r. 24/2010 riproducendone il testo illegittimo.

L'art.5 l.r. 24/2010 stabilisce la facoltà, per l'amministrazione regionale e gli enti ed organismi regionali, di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere e, pertanto, incide su uno degli aspetti della disciplina (di diritto privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata.

Ma tale aspetto è oggetto di specifica previsione da parte dell'art. 7, comma 6, lettera d), del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale stabilisce che la durata di simili contratti deve essere predeterminata al momento della stipulazione.

Poiché si verte in una materia, l'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la Regione non può legiferare.

Questo profilo di illegittimità assorbe l'altro profilo di incostituzionalità dedotto dal ricorrente, cioè la violazione del comma terzo dell'art.117 Cost per contrasto di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), secondo cui il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, a decorrere dall'anno 2011, esclusivamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

L'art. 5 comma 4 della l.r. Abruzzo 38/2010 nel sostituire l'originario testo dell'art. 5, comma 1, della l.r. Abruzzo n. 24 del 2010, ne riproduce il primo periodo che consente la proroga dei contratti di collaborazione ed è parimenti illegittimo.